



Rischio geopolitico ed attività di ricerca: alcune osservazioni in materia di valutazione, prevenzione e responsabilità**

di Roberta Nunin*

SOMMARIO: 1. Il tema. – 2. Sicurezza sul lavoro e nozione di ‘rischio geopolitico’. – 3. Valutazione, prevenzione, responsabilità: suggerimenti operativi e problemi aperti.

1. *Il tema*

Il brutale omicidio di Giulio Regeni, avvenuto all’inizio del 2016 in Egitto, mentre il giovane, dottorando presso l’Università di Cambridge, stava portando avanti una ricerca sul campo in un Paese fortemente segnato negli ultimi anni da rilevanti tensioni tanto sul piano socioeconomico quanto su quello politico, ha reso drammaticamente attuale e necessaria una riflessione su una materia fino ad oggi alquanto sottovalutata e per questo probabilmente non ancora adeguatamente indagata: la gestione della sicurezza sul lavoro di tutte le persone che, a diverso titolo, siano impegnate in attività di ricerca scientifica in contesti ove si riscontri (anche) l’incidenza di specifici fattori di rischio di carattere geopolitico¹.

Il tema risulta di estremo interesse, non meritando affatto di essere trascurato, come avvenuto sino ad oggi, in ragione di un preteso rilievo secondario e marginale dello stesso; piuttosto, alla luce della tradizionale, quasi ‘ontologica’,

* Roberta Nunin è professore associato di Diritto del lavoro nell’Università di Trieste. nunin@units.it

Questo breve scritto è dedicato alla memoria di Giulio Regeni e riprende e sviluppa alcune riflessioni formulate dall’A. nella relazione presentata in occasione della Giornata di Studi tenutasi a Trieste il 18 ottobre del 2016 e dedicata alla sicurezza sul lavoro dei ricercatori nelle aree a rischio geopolitico.

** Questo saggio è stato preventivamente assoggettato alla procedura di referaggio prevista dalle regole editoriali della Rivista.

¹ Nella letteratura anglosassone, con specifico riferimento alle attività di ricerca nel campo delle scienze sociali, v. sul tema G. LEE-TREWEEK, S. LINKOGLE (eds.), *Danger in the Field: Risk and Ethics in Social Research*, London, Geraldine Lee-Treweek, 2000, dove si osserva (p. 201) come «*traditionally risk in universities has been seen in terms of threats from physical work and from accidents on campus; academic and research staff have not been ‘risk assessed’ in relation to social research activity. Notions about academic work as a penpushing, middle class pursuit contribute to the underrecognition of the risks of social research.* In argomento v. anche V. DICKSON-SWIFT, E.L. JAMES, S. KIPPEN, P. LIAMPUTTONG, *Risk to Researchers in Qualitative research on Sensitive Topics: Issues and Strategies*, in “Qualitative Health research”, 2008, p. 133 ss., ed *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici.

mobilità che da sempre caratterizza la figura del ricercatore, riteniamo sia giunto il momento di dedicare a tali questioni l'attenzione che richiedono, tanto più laddove si prenda atto del fatto che in quest'ambito sembrano ancora mancare delle prassi – tanto sul piano della valutazione, quanto su quello della progettazione delle misure preventive – ampiamente condivise e diffusamente applicate.

Con riguardo all'obbligazione di garanzia che il datore di lavoro sempre assume nei confronti dei propri dipendenti, non vi è alcun dubbio che al primo sia imposto di valutare puntualmente (*ex art. 28 del d.lgs. n. 81/2008*) anche gli eventuali rischi di natura geopolitica, laddove si possa presumere una possibile esposizione agli stessi del lavoratore o della lavoratrice, dando conto dell'esito di una tale valutazione nel documento di valutazione dei rischi (DVR), al fine di attivare come d'obbligo risorse e competenze per la progettazione e l'adozione delle necessarie misure preventive. D'altra parte, come è noto, la nozione ampia di "lavoratore" fatta propria dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (v. art. 2 del d.lgs. n. 81/2008) si estende in alcuni casi anche agli studenti degli istituti di istruzione superiore ed universitari², per i quali – in particolare nel secondo caso – la possibilità di svolgimento di attività di ricerca all'estero non è affatto infrequente e dunque potrebbe ben far sorgere dei dubbi e delle incertezze circa gli obblighi concreti, le misure di prevenzione da adottare e le relative responsabilità.

2. Sicurezza sul lavoro e nozione di 'rischio geopolitico'

Volendo impostare una riflessione sulle problematiche che abbiamo sopra sinteticamente delineato, risulta in prima battuta naturalmente necessario un chiarimento quanto alla nozione stessa di «rischio geopolitico», che non può essere disgiunta da alcune osservazioni quanto alle interrelazioni tra la medesima e quella di «ambiente di lavoro».

Può essere utile qui ricordare che la Commissione per gli interpellati del Ministero del lavoro³ ha di recente avuto modo di precisare, con estrema chiarezza, che l'obbligo di valutazione dei rischi del datore di lavoro comprende (anche) «i potenziali e peculiari rischi *ambientali* legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali, a titolo esemplificativo, i cosiddetti rischi generici aggravati, legati alla situazione geopolitica del paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all'attività lavorativa svolta.»

² Con riguardo alla vicenda dell'adeguamento della disciplina del d.lgs. n. 81/2008 alle università ed alla persistente vigenza, nelle more, del d.m. n. 363/1998 si rinvia per un approfondimento alle considerazioni di P. PASCUCCI, *La figura complessa del datore di lavoro per la sicurezza nelle università tra "vecchio" e "nuovo" diritto*, in "Diritto della sicurezza sul lavoro", 2016, n. 1, p. 3 ss., in <http://olympus.uniurb.it>.

³ V. Risposta a Interpello n. 11/2016.

Ove si ponga mente ad un tale obbligo, così esplicitato, ci si potrebbe legittimamente interrogare sulla responsabilità di un datore di lavoro che abbia apprestato ogni misura di sicurezza relativa a rischi che siano *direttamente* ed immediatamente riconducibili alle proprie strutture ed al proprio processo produttivo, ma che non abbia attentamente e concretamente valutato i rischi discendenti dalla pericolosità del ‘teatro’ sociopolitico, economico ed ambientale nel quale la propria attività venga – anche solo in parte – ad esplicarsi. Detto in altri termini, potrà questo datore di lavoro considerarsi esente da responsabilità, alla luce della cornice normativa disegnata dal Testo Unico, nell’ipotesi che i propri dipendenti siano vittime di atti terroristici commessi da terzi⁴ in tali contesti ambientali?

Proprio la necessità di cercare di dare una risposta adeguata a questo non irrilevante interrogativo impone di affrontare in primo luogo alcune questioni di carattere terminologico, che peraltro potranno in questa sede essere solo sommariamente evidenziate. Se infatti – in una prospettiva di prima approssimazione e senza nessuna ambizione di dare qui conto di un dibattito scientifico ricco ed articolato, dal quale emerge una significativa pluralità di approcci⁵ – con il termine «geopolitica» si evocano sostanzialmente i rapporti tra fattori geografici e politici, laddove poi si scenda in concreto alla definizione di «*rischio geopolitico*», in letteratura salta subito agli occhi l’assenza di un indirizzo univoco, essendo detto rischio tradizionalmente individuato nella possibilità che la politica estera di un certo Paese influenzi o perturbi le dinamiche politiche e/o sociali interne di un altro Paese (o, più ampiamente, di una certa area geografica), senza però trascurare la circostanza che al giorno d’oggi tale espressione viene

⁴ In relazione agli esiti di attentati terroristici, si vedano sul punto le osservazioni di F. BACCHINI, *Sicurezza sul lavoro, attività criminosa di terzi e attentati terroristici: valutazione del rischio e responsabilità datoriale*, 2016, in <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-04-20/>. Inoltre, con peculiare riguardo al contesto dell’università, v. – per un’analisi dell’impatto potenziale degli attentati terroristici sulla materia della gestione sicurezza del lavoro – le riflessioni di G. SCLIP (*Sicurezza sul lavoro e attentati terroristici: dalla valutazione del rischio alla prevenzione possibile*, in “Igiene e sicurezza del lavoro”, 2016, n. 11, p. 578 ss.), che affronta il tema della valutazione di tali rischi e della prevenzione muovendo da una considerazione del *campus* universitario come esemplificazione di uno spazio urbano pubblico.

⁵ Per una sintetica panoramica delle diverse teorie geopolitiche v. C. Jean, voce *Geopolitica*, in *Enciclopedia del Novecento Treccani*, Supplemento 1998, in <http://www.treccani.it>, ed *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici. In questo scritto l’A. osserva come «il termine geopolitica - in genere utilizzato pragmaticamente (...) - indica e comprende i vari apporti provenienti da settori disciplinari diversi che, a vario titolo, influiscono sulle decisioni particolari e sulle politiche generali riguardanti tanto gli affari interni quanto le relazioni esterne. La geopolitica generalmente riflette una visione realistica, conflittuale e talvolta deterministica della politica, specie internazionale: in alcuni casi si tratta di una semplice concettualizzazione ex post di decisioni già prese, finalizzata all’acquisizione del consenso interno ed esterno, alla manipolazione e alla propaganda; in altri, i suoi approcci, metodi e tecniche sono utilizzati in modo sistematico per elaborare scenari e per migliorare la qualità delle decisioni riguardanti la definizione di interessi e di obiettivi, di politiche e di strategie. In modo soggettivo e mai neutrale, nella geopolitica vengono utilizzati apporti che vanno dalla geografia politica alla storiografia, alla politologia, all’economia internazionale, alla psicologia collettiva, alla demografia, alla strategia militare, e così via. Vengono poi impiegate le tecniche di rappresentazione cartografica, per far confluire in un dato spazio le varie valutazioni».

anche usualmente e sempre più diffusamente utilizzata per evidenziare i potenziali rischi derivanti da situazioni (più o meno conclamate e riconosciute) di instabilità politica proprie di un determinato contesto nazionale e/o geografico. Ad esempio, un tale rischio viene evocato in presenza dei c.d. conflitti ‘a bassa intensità’, o in relazione alla frequente ricorrenza di gravi attacchi terroristici⁶, o con riguardo a contesti nel quale cambi di regime, più o meno repentini, appaiono segnati da episodi di violenza diffusa.

Se dunque, in via di prima approssimazione, questo è il rischio evocato, si può immediatamente osservare come, già valorizzando la previsione di cui all’art. 2087 c.c. (norma di chiusura del sistema prevenzionistico, che impone al datore di lavoro l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la ‘personalità morale’ – leggi: dignità – del lavoratore), sia delineabile una possibile responsabilità datoriale per le conseguenze di atti criminosi realizzati da terzi ai danni del lavoratore inviato all’estero ed operante in contesti ambientali particolarmente difficili; peraltro, per scongiurare una tale responsabilità, rileva subito il ruolo cruciale proprio di un’attenta valutazione della prevedibilità – intesa come la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi – o (al contrario) dell’imprevedibilità di un rischio siffatto.

In relazione poi al tema che qui specificamente interessa – e cioè la tutela dei soggetti (lavoratori e assimilati) impegnati in attività/missioni di ricerca – non deve inoltre trascurarsi, laddove si consideri la specificità dell’università⁷, anche la potenziale responsabilità in relazione ai rischi per la salute psicofisica e l’incolumità di studenti, dottorandi ed altri soggetti a questi assimilabili, qualora gli stessi possano essere esposti a tali specifici rischi in occasione di ricerche svolte all’estero.

È certo innegabile che l’art. 2, lett. a), del Testo Unico, laddove evoca le figure ‘assimilate’ al lavoratore dipendente ai fini dell’applicazione della normativa prevenzionistica, si riferisce – per gli studenti – ad attività svolte nei «laboratori»⁸, dunque utilizza un’espressione che, considerata nella sua valenza semantica, potrebbe far sorgere qualche dubbio non irragionevole in relazione ad alcune attività di ricerca condotte ‘sul campo’. Se in alcune ipotesi il dubbio è stato sciolto

⁶ In relazione alla quale si rinvia nuovamente a G. SCLIP, *Sicurezza sul lavoro e attentati terroristici*, cit.

⁷ Con riguardo al tema della sicurezza sul lavoro nelle Università v. P. PASCUCCI, *La figura complessa del datore di lavoro*, cit.; A. PIOVESANA, *Il datore di lavoro per la sicurezza nell’università: individuazione e responsabilità*, in “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, 2015, p. 267 ss.; S. ROMANELLI, *Le università*, in M. RUSCIANO – G. NATULLO (a cura di), *Ambiente e sicurezza del lavoro*, in F. CARINCI (diretto da), *Diritto del lavoro. Commentario*, vol. VIII, Torino, Utet giuridica, 2007, p. 153 ss.; A. TAMPIERI, *La sicurezza sul lavoro nell’Università tra regolamento interno e modello organizzativo*, in “I Working Papers di Olympus”, n. 11/2012, <http://olympus.uniurb.it>; A. ZINI, *La sicurezza sul lavoro nelle strutture scolastiche e universitarie*, in “Diritto delle relazioni industriali”, 1999, p. 169 ss.; F. STOLFA, *Sicurezza nelle scuole o nelle università*, in “Igiene e sicurezza del lavoro”, 1999, p. 468 ss.

⁸ La norma equipara al lavoratore “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”.

dalla stessa normativa di dettaglio – e qui è opportuno richiamare l'art. 2, comma 3, del d.m. n. 363/1998, che considera come «laboratorio» non solo i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività di didattica, di ricerca o di servizio che comportino l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici, ma anche *i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime*⁹ – alcune incertezze potrebbero residuare in relazione, ad esempio, a certe metodologie del lavoro di ricerca proprie delle scienze sociali, per le quali il 'laboratorio' finisce per essere in concreto la comunità oggetto di studio, o, comunque, l'ambiente sociale nel quale il ricercatore si inserisce o con il quale si pone in relazione per portare avanti le proprie attività di indagine.

Tuttavia, anche nell'ipotesi che si voglia ritenere la normativa prevenzionistica non applicabile in tali ultime ipotesi, con un'opzione interpretativa diretta a negare a siffatti contesti la natura di 'laboratorio' (e volta a valorizzare, dunque, il mero senso letterale della disposizione legislativa), riteniamo non debba comunque essere trascurato il possibile rilievo – qualora siano messi in pericolo l'integrità fisica, la dignità o la vita del ricercatore/studente – (quantomeno) delle ordinarie norme codicistiche in materia di responsabilità civile. Sostanzialmente, la responsabilità, fatta uscire dalla porta, potrebbe così rientrare dalla finestra, con il relativo e potenzialmente pesante carico risarcitorio.

3. *Valutazione, prevenzione, responsabilità: suggerimenti operativi e problemi aperti*

Alla luce di quanto si è finora detto, sembra difficilmente contestabile che, anche in ipotesi quali quelle da ultimo sopra delineate, vi debba essere in primo luogo (almeno) una corretta ed adeguata informazione del soggetto inviato all'estero in relazione ai potenziali rischi di carattere geopolitico che, al momento della partenza, appaiano *prevedibili* nel contesto territoriale di destinazione: proprio la prevedibilità del rischio che potremmo definire 'esogeno', cioè la ragionevole e concreta possibilità che esso venga a verificarsi, dovrebbe in sostanza costituire per il datore di lavoro la stella polare per orientarsi in un tale difficile terreno.

A questo proposito, di recente si è osservato che «senza dimenticare che l'ordine e la sicurezza pubblici devono essere disciplinati e garantiti dallo Stato (...), la valutazione del rischio attentati e aggressioni criminali, nonché l'adozione delle relative misure di contrasto (variamente modulabili in relazione alla gravità dell'esposizione), potrà legittimamente pretendersi (...) solo in quei territori (...) e in quegli ambiti produttivi per loro natura sensibili a tali minacce», rendendosi necessario per il datore di lavoro l'apprestamento di adeguati mezzi di tutela nei confronti dell'azione criminosa di terzi «nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi

⁹ Corsivo nostro.

di episodi di aggressione sia insita nella tipologia di attività esercitata nonché nelle plurime reiterazioni degli eventi in un determinato arco temporale e in un territorio definito.»^{10 11}

In definitiva, guardando ad un determinato contesto nazionale, ai fini della valutazione della sicurezza per i ricercatori ivi in missione, non dovrebbero lasciare indifferenti ed essere trascurati, in sede di valutazione dei rischi iniziale o di rivalutazione periodica, elementi e circostanze quali – per limitarci solo ad alcuni esempi – ripetuti attacchi a cittadini stranieri, attentati terroristici reiterati o, anche, la previsione dell’instaurarsi di possibili relazioni del ricercatore con gruppi sociali e/o individui (attivisti politici o sindacali, esponenti di minoranze etniche o religiose, membri di organizzazioni non governative, ecc.) che, nel contesto territoriale che di volta in volta entra in gioco, siano o siano stati vittime di violazioni dei diritti fondamentali.

A ciò consegue che, con riguardo alla situazione del ricercatore lavoratore dipendente (o dello studente/dottorando impegnato all’estero nei ‘laboratori’ di cui all’art. 2), l’omessa (o non sufficiente) valutazione del rischio geopolitico può già integrare in capo al datore di lavoro – anche in assenza del concreto verificarsi di una lesione – il relativo reato contravvenzionale previsto dal d.lgs. n. 81/2008 per le ipotesi di mancata o carente valutazione dei rischi. Quando poi vi sia un’esposizione ‘concreta’ dei soggetti di cui sopra ad un rischio geopolitico *prevedibile e non valutato*, non andrebbe trascurata la circostanza che potrebbe evidenziarsi eventualmente – in sede di accertamento della responsabilità e di ristoro del danno alla persona che si sia verificato – anche una possibile concorrente responsabilità del dirigente e/o del preposto ai fini della sicurezza (si pensi, ad esempio, al direttore della struttura scientifica di appartenenza del ricercatore o, anche, alla figura del docente che risulti essere il coordinatore della ricerca svolta all’estero¹²).

Qualora poi la mancata o erronea valutazione del rischio geopolitico da parte del datore di lavoro sia riconducibile (anche) ad un’attività consulenziale carente concretamente imputabile al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

¹⁰ F. BACCHINI, *Sicurezza sul lavoro, attività criminosa di terzi*, cit., p. 2.

¹¹ Si veda a questo proposito una recente sentenza del Tribunale di Ravenna (23 ottobre 2014, v. in www.bollettinoadapt.it), relativa al caso di un lavoratore, operante in un cantiere sito in Algeria, che si era infortunato mentre si trovava fuori dal cantiere in occasione di un attentato kamikaze ad opera di un gruppo terroristico. Il Giudice ha ritenuto di affermare la responsabilità datoriale *ex art. 2087 c.c.*, osservando che, pur potendovi essere la consapevolezza da parte del datore di lavoro del rischio incombente per l’incolumità fisica dei propri lavoratori, in via precauzionale erano state predisposte solo poche e non adeguate misure per fronteggiare tale rischio specifico, da ritenersi prevedibile; come osservato dal giudicante, «proprio in queste condizioni di rischio prevedibile, il lavoro diventa, sul piano obiettivo, una delle condizioni o antecedenti causali dell’evento lesivo ancorché commesso da terzi; per tale motivo, inoltre, non rileva che al momento del fatto il dipendente non stesse lavorando, ma si trovasse fuori dal cantiere.»

¹² Per un interessante approfondimento relativo alla figura peculiare del responsabile dell’attività di didattica o di ricerca in laboratorio e per una conseguente riflessione sugli spazi aperti ad una ‘responsabilità datoriale concorrente’, v. P. PASCUCI, *La figura complessa del datore di lavoro*, cit., p. 8 ss.

(RSPP), quest'ultimo potrebbe indubbiamente essere chiamato a rendere conto di un tanto a titolo di responsabilità professionale, oltre che di possibile corresponsabilità (in relazione all'emersione di concrete condotte omissive) negli eventuali reati di sangue di cui sia vittima il lavoratore, con le conseguenze del caso anche in sede di risarcimento del danno.

Da quanto si è appena detto emerge un quadro – delineato in modo sommario – delle possibili responsabilità che in astratto si possono richiamare in relazione alla materia che qui interessa. Peraltro, proprio per le caratteristiche non sempre di immediata evidenza e di facile lettura degli elementi di rischio geopolitico, appare del tutto legittimo interrogarsi su quali possano essere le metodologie di intervento e gli strumenti maggiormente idonei ed efficaci per operare la valutazione di cui si è detto.

Del tutto consapevoli che in questa sede non potremo che limitarci a qualche primo suggerimento di natura operativa, innanzi tutto potrebbe essere opportuno per il datore di lavoro che invii i ricercatori in missione all'estero fare riferimento – per una prima valutazione di contesto – alle indicazioni che emergono dalle liste dei Paesi c.d. 'a rischio', proposte ed aggiornate periodicamente dal Ministero degli Affari esteri e facilmente accessibili; a questo potrebbero utilmente sommarsi non solo le eventuali indicazioni provenienti dall'Unione Europea, ma anche i rapporti sulla situazione geopolitica dei diversi Paesi periodicamente pubblicati tanto da organizzazioni internazionali quanto da ONG che godano di una consolidata reputazione a livello nazionale e sovranazionale (si pensi, per limitarci ad un esempio, al dettagliato rapporto sulla situazione dei diritti umani in tutti i Paesi, accompagnata da periodici *focus* su singoli contesti territoriali, pubblicato annualmente da *Amnesty International*).

In secondo luogo, e all'esito di tale preventiva ricognizione, sicuramente utile per operare la valutazione del rischio geopolitico nell'ambito geografico oggetto di considerazione, il datore di lavoro – ma anche, in sede di pianificazione delle attività scientifiche, l'eventuale coordinatore della ricerca nella veste di dirigente (o preposto) – dovrà attentamente considerare le modalità *concrete* di svolgimento dell'attività di ricerca prevista, non trascurando di valutare con la necessaria attenzione, come abbiamo già ricordato, anche le possibili relazioni che, nel contesto dato, possano/debbono attivarsi (con riguardo alla ricerca pianificata) con soggetti che siano o siano già stati vittime di azioni persecutorie, limitative della libertà personale e/o di espressione, ecc., e questo non solo riguardo ai singoli individui, ma anche in relazione a soggetti collettivi quali – per limitarci ad una elencazione non certo esaustiva – partiti politici, strutture sindacali, organizzazioni non governative, movimenti operanti nell'ambito della promozione e difesa dei diritti umani, dell'ambiente, ecc., dal momento che, in un contesto ove non vi siano reali garanzie quanto al rispetto delle libertà democratiche e dei diritti fondamentali, il semplice contatto con tali soggetti – talora anche solo casuale/occasionale – potrebbe costituire già di per sé un fattore di rischio assai rilevante, esponendo il ricercatore a possibili reazioni violente, talora potenzialmente provenienti anche da

più parti (apparati statali, ma anche gruppi paramilitari, ecc.). Sarebbe poi opportuno che tutte queste attività valutative – non certo banali – confluissero in un’attività di elaborazione di linee-guida di carattere generale, da integrare nel documento di valutazione dei rischi periodicamente aggiornato dal datore di lavoro, ed alle quali affiancare, di volta in volta, in relazione al singolo progetto di ricerca, l’individuazione delle misure di prevenzione del rischio più idonee al caso di specie tra quelle delineate a livello generale¹³. Un modello interessante, a questo proposito – con particolare riferimento alle scienze sociali – è ad esempio quello elaborato dalla *Social Research Association* inglese, che ha sviluppato un *Code of Practice for the Safety of Social Researchers*: si tratta di un insieme di linee-guida che hanno l’obiettivo di tutelare i ricercatori in relazione ai rischi – anche di carattere geopolitico – nei quali possono essere esposti durante le attività di ricerca sul campo¹⁴.

Cercando di ricavare da quanto si è finora detto una possibile metodologia operativa, potrebbe essere dunque utile per il datore di lavoro (università, ente di ricerca, ecc.) stilare preliminarmente un sintetico codice di condotta (o delle *guidelines*) per l’attività eventualmente svolta all’estero dai propri ricercatori, la cui elaborazione sarebbe opportuno fosse la risultante di un confronto ampio – oltre che, ovviamente, con il RSPP e con il medico competente (in relazione ai possibili rischi di carattere sanitario, sui quali in questa sede non ci siamo soffermati, ma che indubbiamente in tanti contesti geografici non sono affatto trascurabili) – anche con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e con le figure dirigenziali individuate nel sistema prevenzionistico disegnato dal legislatore (quali, nelle università, sono sicuramente i Direttori di dipartimento). Si potrebbe poi immaginare di integrare progressivamente tale codice con specifiche schede di rischio-Paese, rese disponibili e consultabili dai ricercatori prima di eventuali viaggi all’estero; dette schede potrebbero essere redatte partendo dalle informazioni

¹³ A questo proposito, pur segnalando che al momento, in sede di avvio di questa ricerca che è nostra intenzione portare ulteriormente avanti, non si sono rinvenuti in contesti accademici modelli specificamente dedicati al tema di prevenzione del rischio geopolitico, si può comunque immaginare di ragionare anche in termini di “adattamento” – *mutantis mutandis* - di modelli già elaborati in ambito universitario per la prevenzione dei rischi legati agli esperimenti scientifici; si veda ad esempio, a questo proposito, quale buona prassi, il *Safety Report System* elaborato dalla *Delft University of Technology* (Paesi Bassi) e premiato dall’OSHA nel 2009 con il *Good Practice Award* (www.osha.europa.eu); immaginato per guidare i ricercatori lungo un percorso relativo ai possibili profili legati alla sicurezza dell’esperimento scientifico che di volta in volta viene condotto, nulla vieta che un percorso analogo – che valorizza lungo le diverse tappe ruoli e responsabilità in tema di prevenzione – possa essere valorizzato anche in relazione al possibile rischio geopolitico; e ciò, ad esempio, ai fini di costituire un “database” di Ateneo consultabile da chi debba successivamente recarsi in aree dove un tale fattore di rischio sia emerso o si sia registrato in corso di permanenza.

¹⁴ La SRA ha identificato i rischi seguenti: «*risk of physical threat or abuse; risk of psychological trauma as a result of actual or threatened violence or the nature of what is disclosed during the interaction; risk of being in a compromising situation in which there might be accusations of improper behavior; increased exposure to the risks of everyday life and social interaction, such as road accidents and infectious illness; risk of causing psychological or physical harm to others*». Come si vede, un rilievo importante è dato al rischio che possa derivare al ricercatore dalle interazioni sociali sul campo o dalla possibilità di trovarsi in situazioni nelle quali il suo comportamento possa apparire od essere considerate “improprio”.

ricavabili dalle fonti già sopra indicate e poi essere periodicamente aggiornate ed ampliate valorizzando anche l'esperienza pregressa dei ricercatori della struttura che abbiano operato nei diversi contesti nazionali stranieri.

Inoltre, in sede di progettazione/pianificazione delle attività di ricerca, andrebbe sempre previsto un momento adeguato di informazione preventiva dei ricercatori in partenza – ed un tanto sarebbe opportuno fare anche in relazione a peculiari aspetti culturali (e comportamentali) propri della comunità e/o del Paese di destinazione – seguendo le indicazioni formulate nelle linee guida e/o nel codice di condotta di cui si è detto sopra. Infine, riteniamo sia importante sottolineare che il coordinatore di attività di ricerca che comportino per i collaboratori missioni all'estero mai dovrebbe dimenticare che, anche laddove egli rimanga in Italia, la circostanza di rivestire (anche solo di fatto: v. art. 299 del d.lgs. n. 81/2008) il ruolo (quantomeno) di preposto ha quale conseguenza l'assunzione delle responsabilità correlate di cui al Testo Unico.

In definitiva, volendo trarre qualche prima e provvisoria conclusione, ci sembra che anche nel mondo della ricerca scientifica, come da tempo già accade per tante attività che abbiano una proiezione (anche solo potenziale) in uno scenario internazionale, sia ormai indifferibile l'intervento di una opportuna formazione specifica sul tema che abbiamo qui affrontato e la parallela attivazione di corrette strategie di *risk management*, in grado di riservare la necessaria attenzione ad un'adeguata caratterizzazione geopolitica del possibile rischio per i lavoratori/ricercatori. Di conseguenza, è necessario che gli attori che assumono le responsabilità datoriali e dirigenziali (nel contesto di università, enti di ricerca, ecc.) si attrezzino per conoscere, valutare e gestire al meglio tale tipologia di rischio. Primo ed indispensabile passaggio dovrà essere, lo ribadiamo, un accurato aggiornamento, sotto il profilo che abbiamo considerato, dei contenuti della valutazione dei rischi lavorativi: proprio la complessità organizzativa di molti enti che operano nell'ambito della ricerca scientifica – e tra questi sicuramente delle università – dovrebbe suggerire agli stessi di cogliere l'occasione di tale necessario ripensamento per introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi, che consentano di meglio intervenire (in quella logica di costante tensione verso il progressivo miglioramento dell'approccio preventivo, richiesta dal legislatore del Testo Unico) su declinazioni del rischio lavorativo sino ad oggi purtroppo ancora non sufficientemente indagate.

Abstract

Il saggio propone alcune riflessioni in materia di rischio geopolitico ed attività di ricerca, muovendo dalla definizione del primo ed analizzando alcune questioni problematiche in tema di valutazione, misure di prevenzione e responsabilità; sotto tale ultimo profilo, l'A. propone alcune possibili soluzioni operative da attuarsi in chiave preventiva in sede di progettazione/pianificazione delle attività di ricerca.

The essay proposes some reflections on the significance of geopolitical risk for research activities, moving from the definition of such risk and analyzing some problematic questions concerning evaluation, prevention measures and liability. The A. also proposes some possible operative solutions for building an effective prevention system while research activities are planning.

Parole chiave

ricerca, organizzazione, sicurezza, rischio geopolitico, responsabilità

Keywords

research, organization, safety, geopolitical risk, liability